

Commissione della legislazione
del Consiglio comunale
c/o Municipio
Piazza Grande
6600 Locarno

Rapporto della commissione della legislazione sul MM 17 concernente la costituzione di un Ente Autonomo denominato “LEA Locarnese Ente Acqua” per la gestione del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua potabile.

Locarno, 13 giugno 2022
MB/ss

Onorevoli signor Presidente, colleghe e colleghi,

1. Introduzione

Per l’allestimento del presente rapporto è stata formata una sottocommissione composta dai relatori sottoscritti.

2. Premessa

Negli ultimi anni la scrivente si è più volte chinata su MM e atti parlamentari concernenti l’acqua potabile, le canalizzazioni, ecc.

Se ne sta tuttora occupando in punto al MM n. 25 concernente l’adeguamento del Regolamento comunale delle canalizzazioni della Città di Locarno, il cui rapporto sarà allestito prossimamente.

Tornando alle tematiche pregresse, tra gli altri, sono stati allestiti rapporti che si occupavano anche degli aspetti storici e culturali che, con gli indispensabili aggiornamenti conservano tutta la loro validità; quanto sviluppato a suo tempo può pertanto essere riproposto in questa sede, anche perché il MM in narrativa sviluppa altre tematiche sulle quali si tornerà in appresso.

In sintesi, si tratta dei seguenti documenti.

2.A MM n. 12 del 27.12.2016 concernente l’approvazione della nuova convenzione tra i Comuni di Losone – Locarno e di Muralto – Locarno per il servizio di distribuzione e di fornitura dell’acqua potabile.

La tematica è stata ripresa nel rapporto del 25.10.2017.

2.B MM n. 29 del 31.08.2017 concernente l'approvazione della convenzione tra i Comuni di Orselina e Locarno per la fornitura d'acqua potabile presso la stazione di pompaggio Caselle.

Il rapporto commissionale è stato licenziato il 25.10.2017.

2.C Mozione del 15.09.2016 degli On. Zanchi e Machado – Zorilla: “Per una messa in rete unica degli acquedotti tra Locarno e Gudo”

Il contestuale rapporto della scrivente è stato stilato il 10.03.2020.

2.D Citazione dal riportato rapporto commissionale del 25.10.2017

La scrivente nell'inverno 2016 “si era già occupata del tema, in uno con la commissione della gestione, nell'esame e preavviso del MM n. 12 del 27.12.2016 concernente l'approvazione della nuova convenzione tra i comuni di Losone-Locarno e di Muralto-Locarno per il servizio di distribuzione di fornitura dell'acqua potabile.

Il rapporto dell'8.02.17 della CdG (relatore On. Cavalli) a giusta ragione si diffondeva sul risultato che alla fin fine è quello di avere la possibilità di bere “acqua dalle proprietà organolettiche superiori, purissima e senza aggiunte di cloro, il tutto a un costo altamente favorevole alla cittadinanza”.

La CdG, riteneva poi la collaborazione con gli altri comuni un buon auspicio in funzione aggregativa, concetto ribadito, dall'On. Cavalli e a nome del PPD, nel suo intervento in Consiglio comunale (seduta del 20.02.17), in cui indirettamente citava anche l'opinione dell'On. Vetterli.

Anche l'On. Canonica aveva spezzato una lancia, postulando l'adesione del PLR, a favore dell'aggregazione con i comuni limitrofi, auspicando che l'acqua erogata a Muralto sia miracolosa.

L'allora Capo dicastero On. Buzzini, aveva da parte sua posto l'accento sulla collaborazione intercomunale, sorta più di un secolo fa, richiamando, dal profilo giuridico, gli adeguamenti delle nuove convenzioni alle disposizioni stabilite dalla Legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e dalla Legge sull'approvvigionamento idrico in vigore dal 01.01.04, allo scopo di disciplinare le competenze e i compiti del comune e del cantone pianificando l'uso delle fonti, prevedendo gli interventi d'interesse generale e promuovendo l'uso parsimonioso”.

2.E Citazione ancora dal rapporto commissionale del 25.10.2017 “L'acqua che divide e quella che unisce”.

“Il problema dell'erogazione dell'acqua potabile sta diventando impellente, e questo non solo a seguito del surriscaldamento globale che sta progressivamente mutando il clima della regione alpina con il progressivo e deterioro ritirarsi dei ghiacciai.

La riduzione del permafrost sta infatti creando molteplici situazioni di pericolo; per la sola Svizzera basti per il momento limitarsi a Bondo, Saas Grund, Grindelwald e al ghiacciaio dell'Aletsch, dovendosi immediatamente trascurare per ragioni di sintesi decine di situazioni consimilari.

D'altro canto, il limite vegetativo si innalza sempre di più, con la colonizzazione da parte di specie arboree di quote/regioni molto più basse.

Come sono lontani i tempi della "piccola era glaciale" (circa 200 anni fa) quando le lingue dei ghiacciai giungevano al fondo valle lambendo coltivi, rustici e stalle e costringendo le popolazioni a continue demolizioni e ricostruzioni.

Ad ogni buon conto, il Gornergletscher e il ghiacciaio del Rodano lambivano i rispettivi fondovalle e il Feergletscher stava immediatamente a ridosso dell'ultima baita di Saas Fee.

D'altronde, tutta la cultura alpina, quella dei Walser in particolare è colma di riferimenti, anche in relazione al traffico commerciale sui valichi più elevati: il Monte Moro, ad esempio tra Saas e Macugnaga, a quasi 3000 metri, era transitabile per molti mesi all'anno¹²³⁴.

La stessa cosa vale per l'Insubria, ove specie infestanti stanno sempre più colonizzando il bosco originale.

Ora, senza la diuturna, silenziosa e poco mediatizzata attività degli enti pubblici (Municipi e/o aziende municipalizzate fornitrici) l'approvvigionamento di acqua potabile sarebbe problematico non solo in Vallese (con tutta quella sequela di commoventi e alpinistici canali – le bisse o Suonen che trasportavano e trasportano l'acqua dai ghiacciai ai coltivi), ma anche alle nostre latitudini; già ora, nel Mendrisiotto, ad esempio a Corteglia, frazione di Castel San Pietro vi è penuria d'acqua; è impellente allora salvaguardarne la sorgente come un recente documentario di Falò messo in evidenza.

Molti corti delle centinaia di alpi caricati nei secoli scorsi presentavano pure penuria d'acqua. Nel tempo dell'oro blu se n'è fatta una risorsa economica impoverendo i corsi dei fiumi e sommergendo decine di alpeggi, villaggi e pascoli.

L'elenco, da urlo, sarebbe troppo lungo; le distruzioni se ne stanno lì, mute e perenni, a reclamare vendetta; il montanaro credeva legittimamente nel progresso svendendo tutto ciò che poteva.

Le voci isolate non bastarono a contenere lo scempio, come i nostri migliori scrittori hanno da parte loro messo in evidenza nelle loro opere maggiori.

...“- Vedi- spiegò – il Governo per noi è stato ladro quando ha venduto le nostre acque, le ha vendute tutte al capitale svizzero lasciandoci il greto pelato come un ginocchio...”

...“Tanto è vero che al momento di votare la concessione i nostri consiglieri si vestirono tutti di nero...”

...“Ma a Preda (alias Bignasco), il fiume è una roggia che fa schifo e più giù il greto resta asciutto. Una volta eravamo più poveri ma almeno avevamo una bell'acqua.”⁵

Il fondo del sacco di Plinio Martini è stato oggetto della recentissima ristampa presentata il 19 c.m. alla Biblioteca cantonale.

¹ Teresio Valsesia, *Il passo del Moro*, CAI, 2000, Macugnaga, passim.

² Werner Imseng, *Erinnern sie sich Saas*, Rotten, 1997, Visp, passim.

³ Klaus Julen e Pino Mazzone, *Erinnern sie sich Zermatt, Täsch-Randa*, Rotten, 2002, Visp, passim.

⁴ Edelbert Kummer, *Erinnern sie sich Aletsch*, Rotten, 2000, Visp, passim.

⁵ Plinio Martini, *Il fondo del sacco*, edizione commendata a cura di Matteo Ferrari e Mattia Pini pag. 110 e 150, Casagrande, 2017, Bellinzona.

Emblematica la votazione del marzo 1949, avvenuta in Gran Consiglio all'unanimità, con la quale si è sancita la condanna a morte del Ticino rurale.

Dalla Valle del Sambuco alla Verzasca, a Zervreila in Valle di Vals, al Göscheneralp, a Marmonera, l'elenco dei misfatti sarebbe troppo lungo.

Piero Bianconi⁶, da parte sua, annota, tra l'altro quanto segue, riferendosi alla parte bassa di Tropino che stava scomparendo sotto l'acqua del lago artificiale:

“Hanno scoperchiato le case che saranno sommerse... è l'impietosa mano dell'uomo che fa violenza alle cose e tutto piega o cerca di piegare a suo talento, con una furia tranquilla, impassibile. Qui si assiste al confronto tra la gente di ieri, che strappava un misero sostentamento alla terra avara, a quel poco che la natura concede, e gli uomini d'oggi che invece violentano la natura, la piegano e costringono a ciò che la natura non vuole... quelle poche stalle superstiti sembrano bestie accosciate a bere sull'orlo dell'acqua, spalancano come un occhio spalancato l'unica finestrella orlata di bianco nel grigio del muro scabro. Sono i monumenti di quello che è stato il mondo dei miei vecchi, le macerie della stalla dove un secolo fa e passa è nata mia madre. Sua madre (la mia nonna) era sola, nessuno che l'assistesse nel travaglio del parto (ed era il suo primo parto); per sostentarsi in qualche modo dovette uscire a strappare una brancatella d'erba fuori per le brughe (era di febbraio, il posto è tiepido) e farla bollire per non morire di fame.

Pare una storia di paesi sottosviluppati (come infatti erano) un'invenzione del più truce romanticismo, non è che la squallida verità...”⁷

Dopo una tardiva resipiscenza, il rischio è ridiventato ampio, in quanto l'abbandono del nucleare, accanto allo sviluppo delle energie rinnovabili, comporterà inevitabilmente la necessità di reperire nuovi siti per incrementare un settore, quello idroelettrico, al momento in grave crisi⁸.

L'innalzamento della diga del Grimsel e i progetti in Val Curciusa sopra Nufenen nel Rheinwald sono lì a dimostrarlo.

Per queste ragioni, ogni proposta atta a migliorare l'erogazione di acqua potabile è da salutare con piacere, tanto più che in molte parti del pianeta ciò che noi sprechiamo senza riguardo viene trasportato dalle donne sulla testa per decine di chilometri.

*Questa è l'acqua “buona”, tanto per intenderci, quella (alluvioni a parte – quali quella tra fine settembre e inizio ottobre del 1868) della Moldava, così ben cantata da Smetana nel secondo poema sinfonico del ciclo *La mia patria – Ma Vlast* del 1874, in cui il fiume viene dipinto a partire dalle 2 sorgenti (rappresentate dai flauti) per poi, dopo le rapide di San Giovanni, attraversare maestosamente Praga nel trionfale tripudio finale.”*

2.F Citazione dal rapporto commissionale del 10.03.2020

⁶ Piero Bianconi, *Albero genealogico*, a cura di Renato Martinoni, Dadò, 2009, Locarno, pag. 45/46.

⁷ Renato Martinoni, *Il paradiso e l'inferno, storie di emigrazione alpina*, Salvioni, 2011, Bellinzona.

⁸ Bruno Storni, *Idroelettrico in crisi: la soluzione svedese*, Corriere del Ticino, 19.10.17, pag. 38.

La storiografia locale ha dedicato molto (anche se indirettamente) alle conseguenze “della mancanza d’acqua su certi corti di alpi, rispettivamente sui medari ove si sfalciava il fieno di bosco.

Molte volte gli alpigiani dovevano trasportare l’acqua da un corte all’altro, con percorsi lunghi e faticosi.

Le pasture più irrigue erano quelle più appetibili, in particolare per il bestiame grosso, permettendo così una produzione di formaggio dignitosa e indispensabile per i magri bilanci famigliari ove, ancora nel profondo 900, di denaro contante, non se ne vedeva.⁹

Le interviste con gli ultimi contadini delle nostre valli (della Verzasca in particolare) sono lì a testimoniarelo”.

“L’acqua..... scomoda, ma buonissima¹⁰

“Quello che era brutto su là Drosèd era l’acqua: dovevamo prendere il brentign* - sa cos’è il Brentign? ecco, il brentign e andare dentro lì nella valle verso Cünésc e abbassarsi giù ancora e c’era la sorgente lì. Insomma ci andava un’ora ad andare a prendere l’acqua lì e ‘l müsòn u s’lavava mai perché u gb’era mia acqua da sbatt via*. Ecco l’acqua era proprio scomoda. Era buonissima come acqua, perché si prendeva lì nella sorgente. però era distante, ci voleva il brentign per andare a prenderla e non consumarla, non sbatterla in giro. Ecco, quello era brutto.”

Quanta fatica per un po’ d’acqua.¹¹

La penuria d’acqua è un problema ben noto anche sul versante occidentale della Föpia.

“... E l’acqua , dietro al Pru Pisciora c’è una sorgente ma lì [l’acqua] veniva e era lì ferma, c’eran su come due pozzi, due pozzettini non tanto grandi e potevano andar fuori a prenderne su.

Però erano due pozzetti uno sopra quell’altro, uno sopra l’altro, ma.. la vegnia lì e la scumparia lì. Però è un’acqua fredda, devi vedere [...] I Bacarèll sono le due vallettine qua. E quando andavano su i Cescotta nel Medee Grand, a far fieno lì, per andare a prendere l’acqua dovevano passare fuori per andare dietro il Cantòm di Pòrt, dicono il Cantòm di Pòrt perché mandavano su i becchi, a incantonài lì per despagnài dalle capre, li costringevano lì e dopo c’era su un passaggio che si cintava. E dopo lì, a passare là quel passo, e subito dietro c’è una sorgente e bolliva su l’acqua del terreno, saltava su quell’attimo e poi scompariva, saltava su e poi scompariva. Lo diceva il Sergio Cescotta che andavano fuori a prenderla lì con un brentign. Eh, peccato che quella sorgente era lì, se fosse stata su per il Cröös, [dove] viene ben un po’ d’acqua , ma è poca...”

9 Zappa, op.cit., intervista a Silvio Foiada, 1939, pag. 166

10 Flavio Zappa “Libro de Medari di Lavertezzo, intervista a Lino Dedini, 1925” pag 145 Patriziato di Lavertezzo, Cavalli, Tenero 2019.

11 Flavio Zappa, op. cit., intervista a Gianna Scamara, 1946, pag. 188 e 189.

Il problema della penuria d'acqua è conosciuto anche sul Monte di Revöira sopra Lavertezzo, oggetto di un indimenticabile saggio di Franco Binda.

“Ebbene, a compensare la cronica mancanza di acqua che non avrebbe permesso lo svilupparsi di attività umane e l'allevamento del bestiame in un posto simile, già dal 1600 i contadini del posto inventarono con ingegno un vero e proprio sistema d'ingegneria idraulica. Se in altre regioni delle Alpi l'acqua veniva trasportata in luoghi aridi mediante canali, conosciuti col nome di Ru, Bisse, Suonen, Waale, in questa zona della Valle Verzasca l'acqua veniva “immagazzinata” in pozzi dalla capienza fino a 12'000 litri (alimentati da acqua di infiltrazione) e in vasche monolitiche, capienti fino a 450 litri (raccoglienti dai tetti l'acqua piovana), scavate a mano in blocchi di duro “granito”.

È ancora ¹²

“...Al primo Corte ml 1270 (NDA), per l'acqua bisognava scendere in fondo alla forra, come si doveva pure fare nel secondo Corte, ml 1467 (NDA); le cascine del Corte di Cima, ml 1602,(NDA) così come quelle del Corte di mezzo sono ancora in piedi. L'acqua era attinta a grandi pile scavate dalla natura nelle rocce circostanti.

Si tratta dell'Alpe della Bèdu, uno degli alpetti della fame sul versante sinistro della Val Bavona, abbandonato alla fine del 700 o al più tardi all'inizio del 800, con un carico di 2 / 3 vacche (sic!) e 50 capre.

Recentemente la cascina di Corte di Cima è stata oggetto di una raccolta di fondi online.

È evidente che si trattava degli stessi allevatori che possedevano ronchi, coltivi e residenze sopra il piano di Magadino, nelle frazioni degli ex comuni di Lavertezzo e Gerra-Verzasca.”

3. Tematica

Con il MM in oggetto viene proposta la costituzione di un Ente Autonomo per la gestione del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, trasformando l'attuale azienda.

I prodromi di quanto si andrà a relazionare erano per altro già logicamente contenuti nei documenti citati in precedenza.

In effetti, in particolare nelle conclusioni (pag. 6) del rapporto del 25.10.2017 si rilevava come erano state gettate le basi per una collaborazione futura nell'intento di creare un acquedotto regionale.

Cogliendo le suggestioni dell'allora Capo dicastero On. Buzzini, la scrivente raccomandava al Municipio di proporre formalmente l'iter di implementazione tra azienda comunale acqua

¹² Luigi Martini, Alpi di Val Bavona, pag 506 – ripresa da Plinio Martini e da Federico e Giovanni Balli, , Dadò, Locarno , Salvioni, Bellinzona, 2012

potabile, avviando i necessari contatti, auspicio concretizzato con l'esaustivo MM 17 che ci occupa, ipotizzando la configurazione giuridica dell'Ente Autonomo.

Sotto il capitolo "qualità" (pag. 6 del MM) la scrivente ha avuto la conferma di come la speculazione edilizia abbia praticamente invaso l'intero territorio edificabile, con conseguenti conflitti di utilizzazione e con l'evidente ricaduta che l'agricoltura (comunque rimasta per fortuna fiorente) necessiti di molta acqua per l'irrigazione.

Si è pure preso atto della necessità dell'interconnessione delle fonti (pag. 7).

È evidente che, ai nostri giorni, nell'ambito delle competenze (pag. 9) la digitalizzazione sia un aspetto centrale in relazione con la sicurezza e con la comunicazione.

La nuova configurazione giuridica permetterà una maggiore reattività e capacità decisionale (pag. 10) ampliando il raggio delle opportunità tramite la messa in rete degli acquedotti gestiti da un'unica struttura.

La visione strategica (pag. 11) del Municipio è da tutelare, trattandosi di un'azienda innovativa, integralmente pubblica, trasparente e solida, sgravando oltretutto l'esecutivo delle questioni operative.

La veste giuridica, pur essendo innovativa è però nel contempo già ampiamente collaudata analogamente all'Ente Autonomo di diritto pubblico sancito dalla LOC.

Non staremo a riprodurre le basi legali (esaustivamente riportate a pag. 12) e a tediare con una dissertazione sull'istituto della delega dei compiti pubblici fondato sul principio di sussidiarietà sancito dall'art. 16 della Costituzione federale e riferito alle normative della LOC (art. 193 cpv. 1 LOC), ritenuto comunque che il principio della gestione in proprio non è da intendere in modo assoluto e che non è sempre agevole delimitare tra competenze delegabili e non delegabili.

L'operare sul piano del diritto privato, ritenuta l'alta vigilanza del Consiglio comunale sarebbe stato possibile anche attraverso altre forme, quali SA (ad esempio AIL SA), Cooperative, Fondazioni, ecc...

Le competenze e responsabilità esecutive nel campo specifico dell'approvvigionamento idrico (pag. 14) sono state tra l'altro chiarite nel Messaggio del Consiglio di Stato n. 7792 relativo al progetto di nuova legge sulla gestione delle acque (LGA).

La distribuzione dell'acqua a scopo alimentare rimane di competenza comunale (art. 82 cpv. 2 LGA), mentre l'assegnazione di compiti a terzi può avvenire tramite convenzioni, mandati di prestazione, concessioni, ecc.. (art. 81 cpv. 2 e 3 LGA).

I compiti comunali in materia di approvvigionamento idrico possono essere delegati soltanto a soggetti di diritto pubblico (quali l'Ente Autonomo di diritto comunale ex art. 193 c LOC) o a soggetti il cui capitale sociale sia interamente detenuto da enti pubblici (art. 81 cpv. 3 LGA).

Il progetto proposto nel MM risulta molto flessibile ed è mutuato da realtà che hanno già da tempo organizzato il servizio dell'acqua potabile sotto un'unica struttura (AIL, Azienda multiservizi Bellinzona, Aziende industriali Mendrisio, Acqua Gas Elettricità Chiasso, ecc...)

Per quanto concerne l'organizzazione (pag. 17 e seg.) ci si limita a ricordare gli organi costituenti dell'EA: Consiglio direttivo, direzione, Ufficio di revisione, Personale e Commissione consultiva.

Per il Consiglio direttivo è particolarmente importante che 4 membri saranno nominati dal Consiglio comunale, mentre sono da condividere, anche dal profilo occupazionale e sociale, le peculiarità predisposte per il personale.

Essenziale è poi l'aspetto dell'informazione e della trasparenza (pag. 18), in quanto il consuntivo sarà sottoposto annualmente per approvazione al Consiglio comunale che eserciterà pertanto l'alta vigilanza, come si riprenderà in appresso sub. 4.2.

Ricordiamo che gli strumenti a disposizione del Consiglio comunale sono i seguenti:

- approvazione e modifica dello statuto;
- approvazione del mandato di prestazione;
- nomina dei membri del Consiglio direttivo (su proposta del Municipio);
- approvazione dei conti consuntivi annuali del LEA;
- possibilità di sciogliere e liquidare l'Ente in qualsiasi momento in caso di gravi inadempienze.

L'intero capitale proprio dell'attuale azienda sarà trasferito al LEA destinando i numerosi investimenti programmati sull'acquedotto; resta inteso che sugli aspetti finanziari si diffonderà più specificatamente la CdG (autosufficienza finanziaria con il prelievo delle tasse base e di consumo emesse, ritenuto che giusta l'art. 4 dello statuto, eventuali modifiche a regolamento di fornitura – e dunque anche i piani tariffali devono essere approvati dal Consiglio comunale).

Per quanto concerne l'utenza sarà gradita l'uguaglianza di trattamento.

I beni mobili e immobili di proprietà della Città saranno ceduti al LEA conformemente ai due elenchi allegati relativi alle proprietà immobiliari anche degli altri Comuni (il primo relativo a terreni e manufatti e il secondo attinente ai diritti reali – servitù e menzioni).

Si è già detto della correttezza della gestione del personale, dal momento che saranno proposti unicamente cambiamenti a vantaggio dei dipendenti (maggiori possibilità di acquisire competenze e di carriera e ripresa di tutti i diritti acquisiti – stipendio, indennità di servizio, ecc.); per questa tematica si rinvia comunque alla prevista serata informativa.

Sono stati successivamente proposti 3 modelli di servizio: mandato di fornitura, di servizio (prestazione a costo fisso e a costo variabile) e di gestione totale.

Sullo statuto si tornerà al punto successivo.

Dal profilo delle convenzioni, quelle con Losone, Muralto e Orselina riportate in precedenza dovranno essere annullate e riformulate; anche per Locarno vi sarà un cambiamento, nel senso che dovrà essere sottoscritto un mandato di gestione totale con LEA.

Fatto salvo il caso di Orselina, le modifiche contrattuali proposte sono essenzialmente di carattere formale.

Oltre ai Municipi dei 4 Comuni interessati, saranno pure coinvolti la SEL, l'UPAAI e la Commissione del personale con i rappresentanti sindacali.

Infine, accanto alla prima fase di costituzione del LEA (oggetto del presente MM), sarà avvista la seconda fase che riguarderà i contratti con i Comuni convenzionati, le modifiche regolamentari per permettere l'entrata in attività dell'Ente (ROD, ecc..) la nomina dei membri del consiglio direttivo e il mandato di prestazione tra città e il LEA per i servizi di amministrazione comunale).

Il consiglio direttivo sarà affiancato da una commissione tecnica di accompagnamento.

4. Approfondimenti commissionali

Il 21.03.2022 la scrivente, in uno con la CdG (**che ha già allestito il proprio autorevole rapporto indipendente il 02.05.2022**) ha potuto apprezzare una brillante presentazione del MM tramite PowerPoint intitolato "*Trasformazione azienda in Ente Autonomo*" (allegata quale doc. A per non appesantire eccessivamente il rapporto).

A detta presentazione hanno partecipato il Capo dicastero On. Pini, il caposezione Ing. Galgiani, il Direttore dell'UT Ing. Engelhardt, come pure il consulente esterno Ing. Passardi.

4.1 Aspetti storici pregressi, aggiornati e rivolti al futuro

In ingresso la scrivente ha particolarmente apprezzato il passaggio a pag. 1 del MM, con riferimento allo Statuto del 1899, relativo alla costituzione della "Società anonima dell'acqua potabile a Locarno – Muralto", per poi però recepire immediatamente gli indirizzi del nuovo piano generale dell'acquedotto (PGA), con un opportuno e dettagliato sguardo al futuro – sfide ed incertezze, criticità, opportunità.

Particolarmente pregnanti sono le riflessioni (pag. 5) sulla questione climatica, perfettamente condivisibili.

La Svizzera, Ticino compreso, è una delle Nazioni europee più ricche d'acqua, disponendo di ampi approvvigionamenti idrici come laghi, ghiacciai, neve e acque sotterranee, che sono strettamente connessi ai cambiamenti climatici.

Malgrado ci siano ancora persone che dubitano dei cambiamenti climatici, il rapporto dell'Ufficio Federale dell'Ambiente (UFAM) sugli "Effetti dei cambiamenti climatici sulle acque della Svizzera" del 2021, mostra che questi *"...influiscono sul regime idrico nel suo complesso: precipitazioni e portate si modificano, le temperature salgono, l'evaporazione aumenta e i ghiacciai si sciolgono sempre più rapidamente. In inverno si verificano meno nevicate e di conseguenza nel semestre estivo manca l'acqua prodotta dallo scioglimento della neve"*¹³, come già scritto precedentemente.

Anche la temperatura delle acque sotterranee e quelle utilizzate superficialmente aumenterà gradualmente a causa dei cambiamenti climatici. Ciò favorirà problemi microbiologici, modificando gli equilibri naturali delle nostre acque. Già ora si manifestano organismi non indigeni, come la cozza quagga, specie invasiva, che si attacca agli impianti di filtraggio e alle condotte dell'acqua.

I procedimenti esistenti di trattamento dell'acqua potabile garantiscono solitamente la ritenzione di questi organismi e la rimozione delle sostanze nocive. Occorre però monitorare attentamente gli sviluppi e all'occorrenza adeguare i sistemi di trattamento.

L'Ente autonomo "LEA Locarnese Ente Acqua" potrà realizzare una maggiore interconnessione tra aziende di acqua potabile vicine sviluppando e ottimizzando le potenzialità, anche per far fronte a nuovi problemi che si presenteranno per l'approvvigionamento idrico.

Come si evince dal Messaggio Municipale, per ora il sistema risponde adeguatamente alle esigenze della cittadinanza, durante un regime normale, ma non offre soluzioni ridondanti, attivabili in caso d'emergenza. La mancanza di elementi in grado di svolgere una medesima funzione, in caso di un guasto, di un inquinamento, o altra problematica, diventa un problema serio. Se si considera l'elevata pressione antropica vicino ai pozzi di captazione come quello della Morettina e quanto già avvenuto. Siamo tutti ben a conoscenza dell'inquinamento del suolo dell'autunno 2014 al Pozzo Morettina 1, e che, dopo debiti accertamenti, non ha comportato fortunatamente l'interruzione della distribuzione d'acqua.

4.2 Aspetti giuridici

4.2.1. Contesto legale

La questione dell'approvvigionamento idrico e di distribuzione dell'acqua potabile è regolata nel dettaglio in un "Bündel" di diverse norme federali, cantonali e direttive tecniche (le disposizioni concrete sono elencate nella tabella p. 12 del MM.17):

¹³ Pag 20: Effetti dei cambiamenti climatici sulle acque della Svizzera, UFAM, 2021

Livello	Sigla	Disposizione
Federale	LDerr	Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Federale	ODerr	Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
Federale	OSoE	Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti
Federale	-	Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale
Federale	OAAE	Ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza
Federale	OPPD	Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
Cantonale	LApprI	Legge sull'approvvigionamento idrico (proposta di abrogazione e integrazione nella nuova LGA, vedi M 7792 del 19 febbraio 2020)
Cantonale	-	Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
Cantonale	-	Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario
Cantonale	LOC	Legge organica comunale
Cantonale	LGA	Legge sulla gestione delle acque (M 7792 del 19 febbraio 2020 all'attenzione del Gran Consiglio)
Tecnico	-	Direttive SSIGA
Tecnico	-	Direttive SIA

Fig. 11 – Elenco delle basi legali

Il Locarnese, come spesso accade, è stato uno dei fanalini di coda per l'apporto delle modifiche legislative imposte a livello cantonale e una delle ultime regioni a implementarle in modo soddisfacente, facendo sì che pure le condizioni tecniche si adattassero nel contesto tardivamente.

Questo fatto ha portato alla creazione di eventuali rischi su qualità e quantità del servizio stesso, nonché a potenziali criticità sul lungo periodo circa il funzionamento ottimale di tutta la struttura.

A livello comunale, la base legale più importante per la gestione istituzionale dell'approvvigionamento è la LOC che precisa ulteriormente le mansioni conferite dalle leggi speciali ai Comuni e/o assunte grazie alla competenza residua in base al principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 16 della Cost. cantonale. Questi compiti devono essere gestiti dai Comuni tramite risorse (operative e finanziarie) proprie e possono essere a loro volta esplicitati nella legislazione comunale (regolamenti e ordinanze).

Il principio della gestione in proprio non è assoluto: in numerosi casi può rivelarsi necessario, a dipendenza della natura o dell'entità della mansione, della collaborazione con altri soggetti di diritto pubblico o di una delega a terzi.

A tal proposito, la Cost. cantonale prevede all'art. 19 che i Comuni per determinati compiti possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico con personalità giuridica (Legge sui consorzi).

L'art 193 cpv.1 LOC stabilisce inoltre che tutti i compiti pubblici possono di principio essere oggetto di delega a soggetti di diritto pubblico o privato, fatta eccezione per quelli che rientrano nelle "competenze particolari non delegabili".

Al giorno d'oggi questo compito è di conseguenza prevalentemente assicurato dai Comuni, sia in proprio, sia tramite enti terzi da loro direttamente controllati.

In particolare, si richiama qui la forma dell'Azienda comunale (ente di diritto pubblico senza personalità giuridica propria) e tutti quei Comuni che assumono direttamente questo compito tramite l'Amministrazione comunale.

Vi sono però casi che si distanziano da queste forme di gestione. Ne sono esempio la forma consortile (enti di diritto pubblico con personalità giuridica propria) e la gestione tramite una società anonima di diritto privato il cui capitale azionario è però integralmente detenuto da un Comune (v. ad es. AIL SA).

Il MM che il CC si appresta a votare vede dunque quale tema focale la costituzione di un ente di diritto pubblico comunale autonomo ai sensi degli art. 193c ss. LOC (svolgimento della gestione attraverso soggetti esterni – tramite enti pubblici).

Alternativamente a questa possibilità, che la Commissione ritiene essere la migliore, la gestione dell'approvvigionamento può essere affidata a soggetti esterni quali i consorzi (secondo la Legge sul consorzio dei Comuni oppure secondo la Legge sui Consorzi del 1913); altri comuni; patriziati (tutti enti pubblici); oppure ancora a soggetti privati quali SA (Art. 620 ss. CO), Cooperative (Art. 828 ss. CO), Associazioni (Art. 60 ss. CC) e Fondazioni (Art. 80 CC).

In caso contrario vi sarebbe, chiaramente, la possibilità di una gestione interna al Comune tramite l'amministrazione comunale, oppure Istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica propria, come le Aziende comunali (ad oggi è così).

L'ipotesi di delega ad altro comune, come sottolineato in audizione, non entra in considerazione (nonostante vi sarà il coinvolgimento di alcuni Comuni per la costituzione dell'Ente Autonomo: v. pag. 25 MM in narrativa).

L'attuale azienda svolge già il compito quale delegato di altri Comuni ma l'obiettivo di questo nuovo ente è quello di trasferire "know-how" e migliorare la gestione tramite una struttura con tutti i comuni coinvolti (mediante forme differenziate di mandati di prestazione, adattabili alle diverse esigenze secondo livelli di servizio prestabiliti, come ben descritto dal citato Rapporto della CdG e dal MM. - v. pag. 21 ss.).

La storia insegna: la struttura del consorzio non è quella adeguata ed è proprio per questo motivo che in questo frangente si sta intraprendendo una via "alternativa".

Il consorzio è pur stato semplificato (con "nuova" legge) ma rimane macchinoso: decisioni, passaggi da rispettare (nei CC dei vari comuni), ecc. Le procedure sarebbero dunque molto estese.

La scrivente condivide queste posizioni, illustrate per altro da tutti gli ospiti presenti, e in modo particolare dal sig. Passardi: La LEA sarebbe la modalità più efficace e permetterebbe ai comuni di partecipare in modo equo e più "clever".

Essa permette infine di assicurare come finora alla Città il ruolo di attore primario, senza prevedere la co-proprietà come nel caso del consorzio, garantendo il necessario controllo democratico.

Non a caso, dopo aver chiarito la situazione legislativa riguardante il rifornimento idrico nel Messaggio n. 7792 relativo al progetto di nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA), il Governo sostiene che ***"Negli anni tale soggetto (ente autonomo di diritto pubblico) si è delineato come strumento principalmente idoneo all'azione del singolo Comune con ruolo di attore principale, se del caso in collaborazione con altri partner pubblici o privati con ruolo però "secondario" (art. 193c cpv. 1 LOC)"***.

4.2.2. Dello Statuto

Gli articoli dello statuto, così come quelli del mandato di gestione totale Città di Locarno, di gestione totale di servizio, gestione tecnica ed amministrativa di servizio, gestione tecnica e di formazione sono chiari ed esaustivi.

Non da ultimo le normative statutarie rispettano i criteri elencati dagli art. 193 ss. LOC (in modo particolare gli art. 193d e 193e), legge che si presenta come abbastanza liberale circa i presupposti e le possibili strutture implementabili.

Conviene però ripercorrere brevemente le parti essenziali dello statuto, che chiariscono gli aspetti necessari dell'ente, così come il suo funzionamento, lo scioglimento e così via (per ulteriori informazioni possono essere consultate le pag. 23 ss. del MM. 17 per la versione edulcorata dello statuto così come lo statuto integrale allegato al MM – pag. 1 – 8).

La LEA è un ente senza scopo di lucro, che sottostà alla LOC, presenta personalità giuridica propria ed è di proprietà del Comune di Locarno (art. 1).

Gli scopi e i compiti dell'ente sono descritti nell'art. 2, tra di essi vanno annoverati la gestione del rifornimento idrico (tramite le varie forme di collaborazione tra i comuni) e anche la facoltà di assumere altri compiti specifici su mandato remunerato del Cantone, della Città di Locarno e di altri Comuni, sia in regime di esclusività come di libero mercato (in assetto di libera concorrenza).

Compiti di questo tipo potrebbero essere ad esempio quelli di analisi dell'acqua oppure di valutare eventualmente visioni di allargamento tramite il "know-how" presente nell'ente.

L' art. 3 dello statuto definisce le **Competenze del Municipio**, che in breve possono essere così riassunte:

- concorda con l'Ente le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e l'Ente per quanto attiene al comprensorio cittadino, da sottoporre poi al CC;
- esamina le proposte d'investimento dell'Ente e allestisce il messaggio municipale relativo al credito quadro periodico, da sottoporre poi al CC;
- esamina le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni sottoposte dall'Ente trasmesse poi al CC;
- **approva il preventivo annuale dell'Ente;**
- esamina e approva il consuntivo annuale dell'Ente, allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al CC;
- propone, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo al CC e adotta se del caso le misure provvisorie necessarie;
- concorda e approva con l'Ente l'ordinanza tariffale per gli utenti finali (valida per tutto il comprensorio servito dall'Ente), allestisce il relativo MM e lo trasmette al CC per approvazione.

Il Preventivo non verrà più approvato dal **Consiglio Comunale**, che al contrario avrà queste competenze (art. 4):

- approva le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e l'Ente per quanto attiene al comprensorio cittadino;
- approva e modifica lo statuto e il mandato di prestazione;
- nomina 4 membri del Consiglio direttivo;
- approva il credito quadro periodico per le opere d'investimento dell'Ente, che, per precisare, **verrà definito su un orizzonte di circa 4 anni (il che equivale indicativamente a una legislatura, procedendo analogamente per quanto attiene agli stabili, comprensivamente delle tematiche di genio civile).**
- approva il Consuntivo annuale dell'Ente;
- approva i regolamenti e quindi i limiti tariffali;
- esercita **l'alta vigilanza sull'Ente;**
- approva, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo;
- approva lo scioglimento dell'Ente.

Il concetto di alta vigilanza, che deve venir esercitata dal legislativo comunale, viene esaustivamente spiegato nell'allegato B al rapporto - documento 04.04.2022 dell'Ufficio giuridico della Città intitolato "Alta vigilanza del Consiglio comunale".

L'amministrazione (che prevede una contabilità propria) così come gli Organi della LEA sono esaustivamente regolati negli artt. 7/9/10/13/15/17, tra i quali figurano i compiti del Consiglio direttivo (organo supremo dell'ente per il quale si garantisce una partecipazione equa e "soddisfacente" di tutti i comuni e gli enti coinvolti e/o che verranno coinvolti in futuro).

La maggiore autonomia operativa consentirà di prendere decisioni ricorrenti (es. sostituzione condotte, risanamento impianti, assunzione personale), contestualmente al preventivo approvato dall'esecutivo ed al credito quadro approvato dal Legislativo cittadino, in modo decisamente più rapido e quindi economico. Il Consiglio Direttivo dell'ente autonomo potrà infatti decidere autonomamente (p.es) se stare in lite o meno nell'ambito di eventuali contenziosi. Importante notare come il lodevole esecutivo cittadino e il Consiglio Comunale eserciteranno comunque l'alta vigilanza sull'ente e le sue decisioni e, in caso di vertenze complesse, saranno in grado di intervenire, dando il loro contributo.

Sulla questione del personale: sarà proposto un adattamento del ROD. Gli addetti ai lavori rimarranno sottoposti al suddetto regolamento (art. 16 Statuto) e saranno ancora assicurati all'Istituto previdenziale cittadino.

Viene però proposto l'inserimento di due puntuali modifiche del ROD:

- i dipendenti della LEA vengono nominati dal Consiglio direttivo della LEA e non dal Municipio, salvo i membri della direzione, per i quali il Consiglio direttivo deve attenersi al preavviso vincolante del Municipio;
- quale Capo del personale della LEA fungerà il Direttore della stessa e non il Segretario comunale.

Ed infine (da citare), a norma dell'art. 193c LOC, l'art. 18 viene regolato lo scioglimento. L'ente può essere sciolto con preavviso di un anno dal Consiglio comunale della Città di

Locarno. La decisione deve essere ratificata dal Consiglio di Stato. La liquidazione compete al Consiglio direttivo, a meno di diversa decisione da parte del Consiglio comunale. In caso di scioglimento la Città di Locarno subentra nelle attività della LEA e nei suoi obblighi contrattuali, riprendendone attivi e passivi, ed in particolare proprietà immobiliari e diritti.

4.2.3. Riassunto e riflessione

Se da un lato le possibilità di organizzazione interne al Comune non conferiscono la giusta autonomia operativa e limitano quindi l'efficienza dell'attività, condizione sempre più importante al giorno d'oggi per fornire servizi di qualità alla cittadinanza, dall'altro tipologie di diritto privato, considerata l'importanza e la delicatezza del compito appena descritto, non sono ritenute ugualmente adeguate.

La scrivente ritiene – come anticipato – che la forma istituzionale migliore per la gestione del compito di approvvigionamento idrico sia quella proposta dall'esecutivo, ovvero quella dell'Ente autonomo di diritto comunale (ai sensi degli art. 193c ss. LOC).

La scrivente, nonostante ritenga, come rilevato dalla **SEL** nella sua lettera del 11 ottobre 2019 (ultima pagina), che l'ipotesi di uno sviluppo a medio/lungo termine dell'ente con queste prerogative possa essere **delicata**, e che questa forma comporti delle rinunce a delle prerogative in materia da parte dei CC (Art. 13 cpv. 1 LOC) e ai diritti democratici dei cittadini (diritto di referendum contro investimenti a carico della collettività p.es.), perora comunque la causa della LEA e della sua costituzione.

5. Conclusioni

Come si è trattato per altri recenti messaggi (MM 9 del 15.03.2022 e MM 25 del 25.02.2022) rapportati o da rapportare dalla scrivente, anche in questo caso non vengono formalizzati emendamenti che andrebbero a stravolgere la coerente configurazione giuridica proposta dal Municipio.

Prima di terminare il presente rapporto, ancora una volta, come già auspicato nei rapporti precedenti (in particolare in quelli del 25.10.2017 e del 10.03.2020) si coglie l'occasione per rilevare una volta di più la valenza del messaggio in chiave aggregativa, come meglio sarà delucidato dal secondo relatore sottoscritto in occasione del dibattito in CC rilanciando le autorevoli opinioni del collega On. Cavalli e degli ex colleghi On. Buzzini e Vetterli riportate nel rapporto della CdL del 25.10.2017, a pag. 3.

Con questo auspicio conclusivo, il MM può essere approvato così come presentato.

- per questi fatti e motivi –

Riservati ulteriori approfondimenti in sede di dibattito in CC, sulla scorta delle osservazioni riportate, la CdL propone sia cortesemente disposto quanto segue:

1. Il MM 17 è approvato nella sua interezza così come presentato, comprensivamente del dispositivo finale.

Con ogni ossequio

Firmato:

Andrea Barzaghini (relatore)

Mauro Belgeri (relatore)

Karin Cerini

Gionata Genazzi

Luca Jegen

Francesca Machado – Zorrilla (relatrice)

Gianni Guerra

Allegati:

- A. Slides presentazione PowerPoint 21.03.2022.
- B. Documento intitolato “*Alta vigilanza del Consiglio comunale*” redatto dall’Ufficio giuridico della Città il 04.04.2022.

TRASFORMAZIONE AZIENDA IN ENTE AUTONOMO

**PRESENTAZIONE COMMISSIONI
GESTIONE E LEGISLAZIONE**

21 marzo 2022



I. FUTURO

II. VISIONE

III. ENTE AUTONOMO

IV. MODELLI DI SERVIZIO

V. COINVOLGIMENTO

VI. PROSSIMI PASSI

VII. CONCLUSIONI

I. FUTURO



I. FUTURO

Sfide ed incertezze

- Cambiamenti climatici



I. FUTURO

Sfide ed incertezze


- Tutela qualità



I. FUTURO


Criticità

- Interconnessione fonti



Introduzione PCAI anni '90

- risoluzione problemi approvvigionamento
- utilizzo parsimonioso delle acque
- soluzioni su larga scala



Periodo approvazione medio centri:	18.5 mesi
Locarnese:	86 mesi (+460%)
PCA I Locarnese	2015
Convenzione Losone	2016


AZIENDA ACQUA POTABILE LOCARNO



I. FUTURO

Criticità

- Competenze
 - Comunicazione
 - Automazione
 - Qualità
 - Analisi dati
 - Etc.



I. FUTURO


Criticità

- Capacità e reattività decisionale (operativa)



*Tempo reazione atleta ca. 0.13 – 0.16 s
Del Ponte Ajla finale Olimpiadi Tokyo 2020*

II. VISIONE



II. VISIONE

- Nuova azienda pubblica
- Scelte strategiche e politiche sempre in mano pubblica
- Strumento operativo a supporto della politica
- Trasparenza, solidità, dinamismo
- Decisionalità operativa
- Particolare attenzione per la gestione del personale che resterà sotto ROD
- Capacità affrontare le molteplici sfide future

III. ENTE AUTONOMO



III. ENTE AUTONOMO

Quadro legislativo

- Nuova formula di gestione di compiti pubblici prevista dalla LOC agli art. 193c, d ed e.

d) ente autonomo di diritto comunale.

Principio

Art. 193c²³⁶ 1Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

2L'assemblea o il consiglio comunale adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

3Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

Statuti e organizzazione

Art. 193d²³⁷ 1Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

- scopi e compiti;
- organi dell'ente, competenze e funzionamento;
- meccanismi di controllo degli organi comunali;
- in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;
- finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
- eventuali mandati di prestazione;
- modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

2I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

Scioglimento

Art. 193e²³⁸ L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.


III. ENTE AUTONOMO

- Possibilità svolgimento compiti pubblici

Svolgimento interno al Comune		Svolgimento attraverso soggetti esterni ⁸	
<i>Amministrazione comunale</i>	<i>Istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica propria</i> <ul style="list-style-type: none">• odierne Aziende municipalizzate• future Aziende comunali	<i>Enti pubblici</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>altri Comuni</i>• <i>Consorzi di Comuni secondo la Legge sul consorzio dei Comuni</i>• <i>Consorzi secondo la Legge sui Consorzi del 1913</i>• <i>Patriziati</i>• Enti di diritto pubblico comunale secondo gli artt. 193c e segg. LOC	<i>Soggetti privati</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Società Anonime (art. 620 e segg. CO)</i>• <i>Cooperative (art. 828 e segg. CO)</i>• <i>Associazioni (art. 60 e segg. CCS)</i>• <i>Fondazioni (art. 80 e segg. CCS)</i>

III. ENTE AUTONOMO

• Organizzazione prevista



III. ENTE AUTONOMO

- **Competenze del Municipio**

- Concorda con l'Ente le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e l'Ente per quanto attiene al comprensorio cittadino, da sottoporre poi al CC
- Esamina le proposte d'investimento dell'Ente e allestisce il messaggio municipale relativo al credito quadro periodico, da sottoporre poi al CC
- Esamina le proposte di acquisto o di vendita di beni immobili e di partecipazioni sottoposte dall'Ente sottoposte poi al CC
- Approva il preventivo annuale dell'Ente
- Esamina e approva il consuntivo annuale dell'Ente, allestisce il relativo messaggio municipale e lo trasmette al CC
- Propone, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo al Consiglio comunale e adotta se del caso le misure provvisorie necessarie
- Concorda e approva con l'Ente l'ordinanza tariffale per gli utenti finali (valida per tutto il comprensorio servito dall'Ente), allestisce il relativo MM e lo trasmette al CC per approvazione

III. ENTE AUTONOMO

- **Competenze Consiglio Comunale**

- Approva le convenzioni ed i mandati di prestazione tra la Città e l'Ente per quanto attiene al comprensorio cittadino
- Approvazione e modifica dello statuto e del mandato di prestazione
- Nomina 4 membri Consiglio direttivo
- Approva il credito quadro periodico per le opere d'investimento dell'Ente
- Approva il Consuntivo annuale dell'Ente
- Approva i regolamenti e quindi i limiti tariffali
- Esercita l'alta vigilanza sull'Ente
- Approva, in caso di gravi inadempienze, la revoca del Consiglio direttivo
- Approva lo scioglimento dell'Ente

IV. MODELLI DI SERVIZIO




IV. MODELLI DI SERVIZIO



IV. MODELLI DI SERVIZIO

Mandato di fornitura


- Fornitura di acqua potabile all'ingrosso ad un altro Comune
- Rapporti contrattuali LEA / Comune terzo



IV. MODELLI DI SERVIZIO

Mandato di servizio


Svolgimento di compiti specifici su di un altro Comune su delega e con remunerazione da parte di quest'ultimo.



IV. MODELLI DI SERVIZIO

Mandato di gestione totale

Svolge tutti i compiti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione dell'acqua potabile sul comprensorio di un altro Comune. L'Ente diventa proprietario delle infrastrutture e le mantiene e sviluppa.



V. COINVOLGIMENTO



V. COINVOLGIMENTO

In virtù dell'importanza strategica del progetto per l'intera regione del locarnese e della rilevanza dello stesso per i partner attualmente convenzionati, con il chiaro obiettivo di creare le migliori premesse per la concretizzazione e lo sviluppo dell'Ente, in fase d'elaborazione sono stati coinvolti:

- Municipio del Comune di Losone
- Municipio del Comune di Muralto
- Municipio del Comune di Orselina
- Commissione del Personale con rappresentanti Sindacali
- Sezione Enti Locali (SEL)
- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI)



VI. PROSSIMI PASSI



VI. PROSSIMI PASSI

- Messaggio Municipale no.1:
 - costituzione Ente Autonomo
 - approvazione mandato gestione totale Città di Locarno – Ente
- Messaggio Municipale no.2:
 - modifiche regolamenti (ROD, Regolamento organico delle aziende municipalizzate, Regolamento per la fornitura di acqua potabile e per uso industriale, Tariffe e tasse d'uso dell'azienda dell'acqua potabile)
 - nomina membri Consiglio direttivo
 - abrogazione convenzioni in essere
 - approvazione nuovi mandati di prestazione con i comuni attualmente convenzionati
- In seguito...
 - conclusione nuovi mandati di servizio (tipo 2) con comuni vicini
 - realizzazione opere PGA e PCAI
 -

VII. CONCLUSIONI

**Il domani incarna l'opportunità di qualche cosa di nuovo.
Il presente è l'occasione per realizzarlo.**

Piazza Grande 18
Casella postale
6601 Locarno
Telefono 091 756 31 11
Fax 091 751 11 77
e-mail citta@locarno.ch

Ns. rif. UG/NS/ns

Locarno, 4 aprile 2022

ALTA VIGILANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Richiesta

Riassumere cosa s'intende per "alta vigilanza secondo la LOC" e con quali strumenti, nel contesto dell'Ente LEA, essa può essere esercitata dal nostro CC.

Risposta

1. Quadro generale

Nell'ambito di uno ente pubblico strutturato secondo la tripartita divisione dei poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario, trattasi di incarico attribuito al legislativo nell'ambito dei rapporti tra lo stesso e gli altri due poteri riconosciuti dallo stato.

1.1. A livello cantonale (spunti forniti dai Servizi del Gran Consiglio)

L'alta vigilanza è originariamente prevista all'art. 57 cpv. 2 Cost/TI (*Esso [il Gran Consiglio] esercita l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità*), concetto che è stato ripreso nella LGC agli art. 75-83 e nella Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (cfr. art. 79 LGC).

Non esiste una definizione specifica di "alta vigilanza". Tuttavia traendo spunto dall'articolo di M. Albertini "*L'alta vigilanza del Gran Consiglio sul Consiglio di Stato e sull'Amministrazione - Riflessioni su ruolo e modalità d'intervento del Parlamento alla luce delle recenti modifiche legislative*" pubblicata in RtiD-II 2004 una possibile definizione potrebbe essere "*la facoltà che la Costituzione e le leggi accordano al Gran Consiglio di esercitare un controllo da un punto di vista della legalità, della conformità all'ordinamento vigente, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'economicità sull'Esecutivo e sull'Amministrazione*".

1.2. A livello comunale

In considerazione del nostro ordinamento giuridico istituzionale, in merito all'incarico di controllo affidato ai legislativi comunali sugli altri due poteri, può senz'altro essere ripresa, adattandola, la stessa definizione di "alta vigilanza" testé citata:

L'alta vigilanza del Consiglio comunale può essere definita come la facoltà che la Costituzione e le leggi accordano ai Consigli comunali di esercitare un controllo da un punto di vista della legalità, della conformità all'ordinamento vigente, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'economicità sull'Esecutivo e sull'Amministrazione.

2. Nell'ambito degli enti autonomi di diritto comunale (LEA)

2.1.

Ci troviamo in presenza di ente autonomo di diritto comunale, giusta i principi all'art. 115b ROC e art. 193c – 193e LOC, da cui si rileva la funzione dominante del CC, specie proprio in fase di indirizzi, controllo e di approvazione della gestione annuale (da qui probabilmente l'aggettivo "alta" attribuito alla funzione di vigilanza del CC e usato nello statuto).

Per "alta vigilanza secondo la LOC" dovrebbe pertanto intendersi tutto quanto è assegnato al CC (e alle sue commissioni), nell'ambito del controllo sull'ente autonomo comunale, principalmente da LOC, ROC e statuto e meglio come segue.

2.2. ROC Art. 115b¹²

Enti autonomi di diritto comunale

¹Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²Il **consiglio comunale** adotta lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b LOC.

2.3. LOC

d) ente autonomo di diritto comunale.

Principio

Art. 193c^[258] Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.

²L'assemblea o il **consiglio comunale** adottano lo statuto dell'ente, secondo le modalità previste per il regolamento comunale.

³Il comune può attribuire il compito all'ente mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b.

Statuti e organizzazione

Art. 193d^[259] Lo statuto dell'ente deve in particolare contenere:

-scopi e compiti;

-organi dell'ente, competenze e funzionamento;

-meccanismi di controllo degli organi comunali;

-in che misura l'ente soggiace ai principi di gestione finanziaria comunale;

-finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;

-eventuali mandati di prestazione;

-modalità di scioglimento.

Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

2I conti dell'ente devono essere approvati dall'assemblea o dal consiglio comunale. I membri degli organi dell'ente sono vincolati agli articoli 32 e 100, quelli dell'Esecutivo pure all'art. 101, della presente legge. Sono inoltre applicabili gli art. 208 e seguenti.

Scioglimento

Art. 193e^[260] L'ente può essere sciolto in ogni tempo, se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti, secondo le modalità previste dallo statuto, con decisione del Legislativo comunale ratificata dal Consiglio di Stato.

2.4.

Lo Statuto dell'ente specifica poi in dettaglio e chiaramente le competenze decisionali e di controllo del CC (v. in particolare art. 2.6.b e c; art. 4, art. 7 cfr. 4, art. 8).

2.5.

Si rinvia anche a quanto esposto ampiamente nel MM 17 circa organizzazione e gestione dell'ente in rispetto anche alla LGA (pagg. 15-19).
